



## TRIBUNALE di CASSINO

### - PRESIDENZA -

**OGGETTO:** Legge 25 giugno 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, in corso di pubblicazione sulla G.U. – Art 3, comma 1: soppressione della lett. i), la quale prevedeva la sostituzione del termine del "30 giugno 2020"; ovunque ricorresse nell'art. 83 del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/20, con quello del "31 luglio 2020" – Effetti relativamente ai decreti di questo Presidente contenenti le "misure organizzative" e relative linee guida emergenziali di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 83 cit..

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**Visto** l'art. 3 della Legge di conversione in oggetto, approvata in via definitiva nella giornata di ieri dalla Camera dei Deputati (nel testo già licenziato dal Senato) e in corso di pubblicazione sulla G.U.;

**Rilevato** che con la stessa è stata soppressa la lett. i) dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge convertito, ove era stata prevista la sostituzione del termine del "30 giugno 2020" - indicato nei decreti di questo Presidente nn. 75, 76, 86 e 88 del 2020 contenenti le prime "misure organizzative" e relative linee guida emergenziali di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/20 - con quello del "31 luglio 2020", sostituzione poi recepita nel decreto di questo Presidente n. 92/20;

**Preso atto** che l'art. 1, comma 2, della Legge di conversione prevede espressamente, in via transitoria, che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28";

**Visti** il proprio citato decr. n. 92/20 - con il quale, sulla scorta della norma del D.L. n. 28/20, ora soppressa, si era già provveduto a indicare, quale nuovo termine delle prime "misure organizzative" e relative linee guida emergenziali di cui ai decreti presidenziali nn. 75, 76, 86 e 88 del 2020, quello del "31 luglio 2020", in sostituzione di quello del "30 giugno 2020"

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'A' followed by a horizontal stroke and a small flourish.

precedentemente previsto in detti decreti in forza della pregressa normativa in materia – nonché tutti i successivi decreti contenenti analoghe “*misure organizzative*” e relative linee guida per i vari settori di attività giudiziaria, nei quali il termine di durata delle stesse è stato sempre indicato nel 31 luglio 2020: e, in particolare, il decr. n. 93/20 per il settore Civile, il decr. n. 105/20 per il settore Penale e il decr. n. 113/20 per gli Uffici del Giudice di Pace;

Ritenuto che - sia in forza della norma transitoria e di salvezza sopra richiamata e sia perché persistono, certamente, tuttora esigenze di tutela della salute in considerazione della perdurante, seppur alquanto migliorata, emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedasi, ad esempio e a parte la Regione Lombardia, i nuovi e preoccupanti focolai di Mondragone, in provincia di Caserta, e di Bologna), quantomeno sotto il profilo dell'assoluto divieto di assembramento – è, pertanto, opportuno confermare, per il periodo successivo al 30 giugno 2020 e sino all'inizio della pausa estiva, le previsioni e, in particolare, anche le raccomandazioni ai giudici contenute nelle “*misure organizzative*” e relative linee guida di cui a tutti i sopra citati decreti presidenziali e, in specie, negli ultimi tre (n. 93/20 per il settore Civile, n. 105/20 per il settore Penale, n. 113/20 per gli Uffici del Giudice di Pace);

Considerato, del resto, che lo scrivente – sentiti tutti i i giudici, professionali e onorari di pace – aveva già disposto un consistente aumento delle attività giudiziarie a partire dal 1° luglio 2020, sia pure nell'ottica necessitata di una ripresa ancora graduale delle stesse, onde evitare assembramenti e rischi di contagi, mai del tutto scomparsi secondo anche i più recenti e noti avvertimenti ripetutamente lanciati dalle Autorità sanitarie e governative: tanto è vero che con l'ultimo decr. n. 112/20 (avente ad oggetto il <<prevedibile superamento - a partire dalla ripresa postferiale - della fase emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e delle relative “*misure organizzative*” adottate in ambito giudiziario>>), si è previsto “sin d'ora che dalla ripresa postferiale, salvo diverse disposizioni che si renderanno necessarie, potranno essere trattati tutti i procedimenti, civili e penali, nelle quantità e per le attività normalmente fissate, raccomandandosi tuttavia – come più volte già fatto da parte dello scrivente in questo periodo con riferimento, appunto, al momento della ripresa delle normali attività - di contenere d'ora in poi, in via assoluta e generale, il numero dei procedimenti fissati per ogni udienza, nonché di continuare ad osservare tutte le cautele attuali a tutela della salute per evitare contagi (uso della mascherina, distanziamento sociale, igiene delle mani, ecc.), fin quando imposte dalle autorità governative e sanitarie, nazionali e locali, e, preferibilmente, anche dopo, quantomeno per quanto riguarda il fondamentale divieto di assembramenti”;

Ritenuto, tuttavia, che dal momento di entrata in vigore della Legge di conversione in oggetto non sarà, ovviamente, più possibile rinviare d'ufficio i procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020 in forza della disposizione – non convertita - di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) del D.L. n. 28/20, né fissare udienze da tenere con le modalità indicate nel comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/20, e succ. modif. di cui allo stesso D.L. n.

28/20, come ora convertito in legge: fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, dal citato comma 2 dell'art. 1 della Legge di conversione e ferma restando la – qui assolutamente ribadita – necessità di evitare assembramenti e, quindi, per i giudici la conseguente possibilità di rinviare ugualmente di ufficio i procedimenti che non possono essere trattati senza incorrere nel rischio di assembramenti, in forza dei principi ispiratori delle anzidette “misure organizzative” e relative linee guida (che – a parere dello scrivente - rimangono sostanzialmente intaccati, pur a seguito della Legge di conversione in oggetto);

Ritenuto, in proposito, che per eventuali provvedimenti di dettaglio o, comunque, di adeguamento alla modificata realtà normativa che si rendessero necessari potranno opportunamente provvedere, ciascuno per i rispettivi settori e competenze, i due Presidenti di Sezione, Civile e Penale, e il Dirigente Amministrativo, che all'uopo qui appositamente si delegano, previa – se occorre e se ritengono – consultazione (anche per le vie brevi) con lo scrivente, sentiti in ogni caso, rispettivamente, i giudici e i funzionari responsabili dei vari settori amministrativi (per l'eventuale necessità di provvedimenti in materia specifici per gli Uffici del Giudice di Pace, in assenza dello scrivente provvederà il Presidente Vicario, dott. Pignata, con l'ausilio dei giudici del Tribunale che svolgono la funzione di magistrati collaboratori con il Coordinatore);

Sentiti i Presidenti di Sezione e il Dirigente Amministrativo;

Per tutte tali ragioni;

## DISPONE

come sopra per quanto riguarda il recepimento della Legge 25 giugno 2020 in oggetto di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, in corso di pubblicazione sulla G.U., e, in particolare, circa la soppressione della lett. i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge convertito – la quale prevedeva la sostituzione del termine del “30 giugno 2020”, ovunque ricorresse nell'art. 83 del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/20, con quello del “31 luglio 2020” – e gli effetti di tale modificazione del D.L. n. 28/20 relativamente alle linee guida di cui ai decreti di questo Presidente nn. 75, 76, 86 e 88, 105, 106 del 2020.

Si comunichi a tutti i Giudici, professionali ed onorari, e ai Funzionari responsabili dei servizi di Cancelleria del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Cassino, Gaeta e Sora, al Dirigente Amministrativo, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, nonché al Presidente della Corte di Appello ed alla 7a Commissione del C.S.M. all'indirizzo di posta elettronica urgenti@cosmag.it.

Cassino, 26 giugno 2020.

Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Capurso